

Disegno di legge

Integrazione del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti in materia di emissioni degli impianti di compostaggio

Art. 1

Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

“6 bis. Le emissioni odorose provocate dagli impianti di recupero e trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica, fermi restando i limiti di emissione per i singoli componenti previsti dalla tabella B, non devono superare il limite di 300 unità odorimetriche al metro cubo, accertabili anche tramite misure sensoriali e rilevate sul perimetro esterno dello stabilimento.”